

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL  
GRUPPO COMUNALE  
di  
PROTEZIONE CIVILE

ART. 1

E' costituito un Gruppo denominato Servizio Volontario Comunale di Protezione Civile (sigla S.V.C.P.C.) del Comune di Vescovana, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune stesso che, in possesso dei requisiti psico-fisici necessari, prestano la loro opera senza scopo di lucro o di vantaggi personali, nel soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali nell'ambito della Protezione Civile ed a tale scopo sono addestrati, equipaggiati ed assicurati ai sensi della Legge 996/8 D/C 1970 (Gazzetta ufficiale 16 D/C 1970 n. 317) - Articolo 6 - Lettera C.

ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco e del Prefetto.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo (e la qualifica).

ART. 3

Lo scopo del Gruppo è l'organizzazione dei Volontari, secondo criteri espressi nell'art. 1 del presente Regolamento, che si adopereranno, su richiesta dell'Autorità competente, in operazioni di protezione Civile.

ART. 4

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e delega fra i componenti del Gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.

## ART. 5

I componenti di questo Gruppo si impegnano a non svolgere all'interno del Gruppo, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale.

Essi si impegnano altresì a non svolgere alcun lavoro in sostituzione di scioperanti o comunque eseguibile da personale che da questa prestazione dovesse trarre una retribuzione, salvo motivi di estrema urgenza.

## ART. 6

Condizione indispensabile per far parte del S.V.C.P.C. del Comune di Vescovana è dare la propria adesione all'organizzazione, all'addestramento e soprattutto alle operazioni di soccorso, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Nessuna preclusione politica, razziale, censitoria viene fatta a chi aspira ad aderire a questa Organizzazione e ne accerti lo spirito e la lettera come da presente regolamento.

## ART. 7

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

## ART. 8

L'iscrizione nei ruolini provvisori del Comune di Vescovana è subordinata alla presentazione di apposita domanda, all'accettazione della stessa da parte della Prefettura di Padova ed alla presentazione di copia della documentazione fornita dalla Prefettura stessa.

Terminato il corso di addestramento, superato l'esame preposto e gli accertamenti del caso, Comune e Prefettura iscriveranno il Volontario nei rispettivi ruolini definiti del Comune di Vescovana.

## ART. 9

Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

## ART. 10

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'articolo 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

## ART. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al S.V.C.P.C.

Le infrazioni senza giustificati motivi comportano la sospensione temporanea - soluzione precauzionale - attuata dal responsabile del gruppo e ad insindacabile giudizio dello stesso l'eventuale espulsione.

I responsabili di questo Gruppo si impegnano altresì a rispettare le disposizioni particolari che dalle Autorità competenti venissero specificatamente emanate relativamente al Servizio di Protezione Civile.

## ART. 12

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

Ai volontari verranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 10 del D.P.R. 21.09.1994, n. 613, qualora ne ricorrano le condizioni.

E' fatta salva la possibilità da parte del Comune, in caso di mancato riconoscimento del gruppo da parte del Dipartimento della Protezione Civile, di assicurare direttamente la copertura assicurativa dei volontari mediante stipula di apposito contratto assicurativo.

## ART. 13

Per le norme di impiego dei volontari si rimanda all'apposito Regolamento.

## ART. 14

I volontari di Protezione Civile in ogni momento, in addestramento e in operazioni, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori od operazioni che si giudichino pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà assolutamente la loro appartenenza futura al S.V.C.P.C. di Vescovana.

## ART. 15

- a) Il SINDACO è il Responsabile unico del Gruppo. Alla sua autorità sono sottoposti tutti i volontari che egli può a suo insindacabile giudizio, sentito il parere del Consiglio del Gruppo, sospendere e/o espellere. In fase operativa il responsabile del gruppo è il coordinatore;
- b) Il SEGRETARIO, nominato dal Sindaco e dal Consiglio del Gruppo ogni due anni, ha l'incarico di conservare copia di tutta la documentazione riguardante il Gruppo e i singoli Volontari, di tenere aggiornate le liste dei componenti effettivi, complementari, temporanei ed inoltre di sollecitare, chi non avesse più diritto, a restituire l'equipaggiamento dato in dotazione al Gruppo ed ai singoli Volontari.
- c) Il CONSIGLIO DEL GRUPPO è formato da :
- Il Sindaco ed il Segretario di diritto;
  - Duè componenti del S.V.C.P.C. del Comune di Vescovana nominati dall'assemblea del Gruppo a mezzo scrutinio segreto.
- Il Consiglio ha l'incarico di rilevare le esigenze del gruppo e attraverso il Sindaco, di renderle note all'Amministrazione Comunale. E' inoltre suo compito organizzare le attività del Gruppo. Come si evince dal paragrafo a) del presente articolo è facoltà del Consiglio fornire il proprio parere al Sindaco in merito ad eventuali sospensioni od espulsioni di un volontario;
- d) l'ASSEMBLEA DEL GRUPPO, formata da tutti i volontari, è riunita ogni due anni dal Sindaco per rieleggere i tre rappresentanti per il Consiglio del Gruppo;
- e) Il COORDINATORE, nominato dal Sindaco e dal Consiglio del Gruppo, ha la responsabilità del gruppo durante le attività dello stesso.

## ART. 16

Sono membri effettivi del S.V.C.P.C. del Comune di Vescovana quei volontari che, regolarmente iscritti, seguono con assiduità le attività del gruppo.

## ART. 17

Sono membri complementari del S.V.C.P.C. del Comune di Vescovana quei volontari che hanno già appartenuto alla categoria di effettivi che, per motivi contingenti, non possono frequentare le attività ma che sono ugualmente disponibili per operazioni di soccorso pubblico durante le quali riacquisteranno la qualifica di effettivi.

## ART. 18

Sono membri temporanei tutti quei cittadini residenti nel Comune che in caso di calamità naturali e di mobilitazione del S.V.C.P.C. del Comune di Vescovana presa visione del presente Regolamento accettano di porvisi e vengono temporaneamente aggregati a questo Gruppo, essendo in possesso dei requisiti fisici e della preparazione tecnica necessaria, ad insindacabile giudizio del Sindaco.

## ART. 19

I volontari effettivi hanno in consegna una uniforme fornitagli dal Comune ed un equipaggiamento da indossarsi per le attività del Gruppo e ne sono responsabili in solido.

Presso il Comune sono disponibili le uniformi dei complementari che le avranno in consegna in caso di mobilitazione. Le uniformi e i restanti equipaggiamenti, salvo regolare acquisto da parte dei singoli Volontari, appartengono a questo Comune. Mancante la qualifica di Volontari effettivi esse dovranno essere immediatamente restituite pena il rimborso a questo Comune di tutto il materiale dato in consegna al Volontariato stesso.

## ART. 20

I volontari sono muniti di documento di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica, secondo le norme di legge.

## ART. 21

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

## ART. 22

Il Responsabile del Gruppo è garante del rispetto, sia nella lettera che nello spirito, del presente Regolamento.

## ART. 23

Il Gruppo lavora in stretta collaborazione con il Servizio Volontario di Protezione Civile di Padova e/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Padova - che fornirà la necessaria consulenza.

## ART. 24

a) **SOSPENSIONE.** adottata dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio del Gruppo nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:

- infrazione ingiustificata del presente Regolamento;
- comportamento irresponsabile;
- procedimenti penali in corso;

b) **SOSPENSIONE STRAORDINARIA:** adottata da chi su incarico del Sindaco comanda il Gruppo durante le attività dello stesso. Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla zona d'operazione ed il suo deferimento all'autorità del Sindaco che potrà decretarne il reintegro o l'espulsione. Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:

- comportamento pericoloso per il Volontario e per gli altri;
- infrazioni ingiustificate dal presente Regolamento;
- comportamento indegno;

c) **ESPULSIONE:** adottata esclusivamente dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio del Gruppo nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole in uno dei seguenti casi:

- infrazione ingiustificata del presente regolamento;
- comportamento irresponsabile;
- sentenze penali passate in giudicato;

d) Il Volontario sospeso che non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica e la sua sospensione annotata sulla sua scheda personale. Alla seconda sospensione l'espulsione è automatica.

Qualora il sospeso avesse un incarico particolare nell'Amministrazione del Gruppo, il Sindaco nomina un Facente Funzioni fino alla scadenza del mandato in sospeso.

e) **PERIODO DI SOSPENSIONE:** il periodo di sospensione viene stabilito dal Sindaco in funzione dell'infrazione e sarà insindacabile.